

**Fruizione del congedo ordinario oltre il termine del primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.**

*(Risposta a quesito del 12 gennaio 2011)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 gennaio 2011, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota in data 23 settembre 2010 con la quale il Presidente del Tribunale di ... pone quesito sul godimento delle ferie della dott.ssa ... per l'anno 2009;

- rilevato che la dott.ssa ..., con istanza del 25 agosto 2010, ha chiesto di fruire delle ferie per gli anni 2009 e 2010 e che l'Ufficio ha autorizzato la fruizione delle ferie per l'anno 2010, con riserva di decidere sul periodo feriale dell'anno 2009, atteso che la relativa domanda di ferie è stata presentata successivamente al 30 giugno 2010, data entro la quale avrebbe dovuto ultimare il godimento delle ferie dell'anno precedente;

- che la dott.ssa ... è stata ininterrottamente assente dall'Ufficio dal 22 gennaio 2009 al 19 maggio 2009, per interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio, dal 20 maggio 2009 al 19 ottobre 2009 per congedo obbligatorio per maternità, e dal 20 ottobre 2009 al 28 settembre 2010 per congedo straordinario per dottorato di ricerca;

- considerato che per tali tipologie di assenze non vi è perdita di anzianità, nè decurtazione delle ferie spettanti al magistrato;

- atteso che il congedo ordinario deve essere normalmente goduto dal magistrato continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell'art. 90 Ordinamento giudiziario e che, qualora ciò non sia possibile per ragioni di servizio, spetta ai Capi degli uffici disporre per una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l'anno con possibilità di recupero nel primo semestre dell'anno successivo, mentre, ove il magistrato si trovi nella oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario entro tale termine per ragioni d'ufficio, potrà fruirne immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità;

- considerato tuttavia che il diritto alle ferie dei magistrati è irrinunciabile, e che "Dalle disposizioni normative e dalle circolari e delibere del Consiglio superiore della magistratura si evince che la concessione delle ferie ai magistrati è vero e proprio diritto, riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione per ogni lavoratore. Al magistrato deve dunque essere garantita l'effettività delle ferie e, in tal proposito, il Consiglio superiore della magistratura ha raccomandato ai capi degli uffici di organizzare il servizio in modo tale da assicurarne la continuità sino al termine finale delle ferie e, nel contempo, di garantire l'effettivo godimento dei 45 giorni di riposo (così circolare n. 4697 del 1° giugno 1979);

- rilevato che, come sopra evidenziato, la dott.ssa ..., è stata ininterrottamente assente dall'Ufficio dal 22 gennaio 2009 al 28 settembre 2010, e che quindi si è trovata nella impossibilità di poter godere delle ferie relative all'anno 2009, dovendo coordinare la fruizione del proprio diritto con le esigenze organizzative dell'Ufficio che saranno valutate dal Dirigente in relazione ai tempi di godimento delle ferie maturate;

delibera

di rispondere al quesito del Presidente del Tribunale di ... nel senso che la dott.ssa ..., giudice del Tribunale di ..., ha diritto a godere delle relative ferie anche per il periodo 2009, coordinando la fruizione con le esigenze organizzative dell'Ufficio.”